SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XII LEGISLATURA -----

N. 2446

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ORLANDO, STANISCIA, DI ORIO, CAPONI, BERGONZI, CARCARINO, CORVINO, SCRIVANI e FERRARI Francesco

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1996

Integrazione al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1993, n. 236, concernente interventi urgenti a sostegno dell'occupazione

ONOREVOLI SENATORI. – Negli ultimi anni sono stati necessari molti interventi legislativi per affrontare due tra i problemi più rilevanti di questo paese nella vita politica, economica e sociale italiana il problema della disoccupazione e quello della deindustrializzazione.

La stretta connessione tra questi due nodi strutturali si è tradotta in azioni che avrebbero dovuto avere carattere complementare, da un lato frenando la caduta verticale dei livelli occupazionali, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno, quelle sommariamente definite depresse, dall'altro stimolando la nascita di prospettive reali per i giovani ancora in cerca di prima occupazione.

Si è molto insistito, nella delineazione dell'ambito degli interventi possibili, sul carattere prioritario da dare agli stessi all'interno delle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 e del regolamento n. CEE 328/88, anche coinvolgendo nella ipotesi di programmazione il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le Commissioni regionali per l'impiego, sempre sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee, per quanto si riferiva alle aree con rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro.

La costruzione di strumenti normativi come quelli previsti dalla legge n. 223 del 1991, dalla legge n. 236 del 1993, dalla legge n. 237 del 1993, dalla legge n. 451 del 1994, fino al decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, ha probabilmente inciso soprattutto sulle aree strutturalmente e culturalmente arretrate per assorbire la novità e finalizzarle opportunamente, così come è accaduto anche per l'attività del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione.

Una analisi delle aree di intervento del Comitato stesso rivela la legittimità di questa osservazione, inducendo anche ad ulteriori riflessioni sia sulla conformazione delle aree di crisi sia sul numero e sulla dislocazione delle «principali» crisi di impresa.

Ora, nel quadro più generale dell'economia nazionale, la situazione dell'Abruzzo viene ad assumere carattere anomalo in quanto vive una condizione di pesante deindustrializzazione proprio nel momento in cui, sulla base dell'accordo Pagliarini-Van Miert, esce dall'obiettivo 1 e deve ridiscutere con il Governo centrale italiano e con la Comunità la propria collocazione.

Già nel novembre del 1993 la Giunta regionale abruzzese, sulla base di uno studio particolareggiato dell'Agenzia regionale per l'impiego aveva individuato tre aree di crisi, Roseto-Val Vibrata, Montesilvano-Val Pescara (al cui interno Chieti sopporta i più rilevanti fenomeni di espulsione e/o emarginazione dal mondo del lavoro) e Sulmona-Valle Peligna.

Recentemente questa situazione di fatto, il cui riconoscimento giuridico non è mai intervenuto, si è ulteriormente aggravata con conseguente contrazione delle possibilità di ripresa, stante la fragilità strutturale dell'economia e delle imprese regionali.

Per una reale inversione di questa tendenza, sulla quale incidono pesantemente processi di delocalizzazione, di ristrutturazione, di riassetto finanziario, di dispersione di professionalità, per poter affrontare efficacemente la nuova realtà di programmazione concordata e di patto territoriale, si propone con il presente disegno di legge l'estensione alle aree suindicata dei benefici previsti dalla legge n. 236 del 1993 e, in particolar modo, quelli già concessi, con i commi 9 e 9-bis dell'articolo 2 della stessa legge, alle aree della Campania e della Toscana che vivevano la stessa condizione di difficoltà.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. All'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente:
- «9-ter. Ai fini della reindustrializzazione e della ripresa dello sviluppo economico ed occupazionale dell'area della Val Pescare e dell'area della Valle Peligna e della Val Vibrata, la regione Abruzzo, presenta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un programma di interventi nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 9, nonchè al Presidente del Consiglio dei ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore ai trenta miliardi, nell'ambito delle risorse di cui ai predetti articoli».
- 2. Il programma da cui al comma 1, capoverso 9-ter, è presentato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

	, ·	
		•